

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 30/06/2015

Parte I - INTRODUZIONE

1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Essendosi svolte le elezioni comunali nel mese di maggio 2015, il piano viene approvato, ancorché in ritardo, dalla nuova amministrazione.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire inoltre, allo stesso, è allegata una specifica relazione tecnica.

Detto piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, la quale, anch'essa deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito Internet dell'amministrazione interessata (*"decreto trasparenza"*, vedi supra).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

A tal proposito, è di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Per il comune di Bard lo si evince dal combinato disposto dell'art. 21, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 54/1998, che demanda allo statuto comunale la possibilità di attribuire la competenza in materia di *partecipazioni nelle società* al Consiglio ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

A tal proposito, di seguito si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del d.l. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Parte II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Pontboset – come si evince anche dai dati pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” – ad oggi detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipata	Oggetto sociale	Quote detenute	Partecipazione	
			Valore nominale	Percentuale
Celva soc. coop.	La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta	1	€ 50,00	1,19%
Inva s.p.a.	Espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza (CUC)	500	€ 1,00	0,0098%

Queste partecipazioni sono il risultato di quanto sotto riportato:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07 gennaio 2011 avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex articolo 3, commi 27/33 della legge 244 del 24 dicembre 2007”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 giugno 1998 ad oggetto “Adesione alla costituenda Società Cooperativa Consorzio degli enti locali”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 02 luglio 2013 ad oggetto “Adesione alla società per azioni INVA s.p.a. mediante acquisto di quote societarie”;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza di informazione, si precisa che il Comune di Bard fa parte dell’ “Unité des Communes du Mont Rose” che raggruppa i comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont-Saint-Martin, nonché del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea.

Si evidenzia che tali partecipazioni si configurano quali “forme associative” di cui ai capi I, II e III, Titolo I (Forme di collaborazione), della Parte IV della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni, e pertanto esse non sono oggetto del presente piano.

Parte III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Considerazioni generali

Innanzitutto, si segnala che la normativa regionale ha introdotto specifica disciplina, volta a ridurre i costi delle società partecipate direttamente e indirettamente dagli enti pubblici. In particolare:

- la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 ha dettato delle disposizioni specifiche in materia di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali, prevedendo che i compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione superiori a 60.000 euro siano ridotti del 40% limitatamente all'eccedenza e che non possano comunque essere determinati in misura superiore a euro 160.000;
- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all'articolo 9, dispone che, a partire dal primo rinnovo, lo stipendio dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalla Regione e da Finaosta non potrà essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario riservato al Presidente della Regione. E' stata, inoltre, introdotta la non cumulabilità degli incarichi nelle partecipate, ossia nessuno potrà essere titolare di più di un incarico nell'ambito del consiglio di amministrazione, mentre per quanto riguarda gli organismi di controllo il limite massimo sarà di due incarichi.

2. Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (Celva) s.c.r.l.

Il Celva (costituito in data 1° dicembre 1998) è una società cooperativa a responsabilità limitata i cui enti soci sono rappresentati dai Comuni (74), dalle Unité des Communes (8) e dal Consorzio BIM della Regione Autonoma Valle d'Aosta che per sua natura giuridica già riflette nella struttura e nel funzionamento della società il carattere di partecipazione paritaria dei soci. L'art. 25 dello Statuto sociale del Consorzio dispone che ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il Comune di Bard detiene una partecipazione in Celva pari al 1,19%. Detta società opera per la promozione e lo sviluppo degli Enti soci ed è, pertanto, evidente il perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse. In particolare — come riportato negli artt. 1, 4 e 5 dello Statuto — svolge le seguenti attività:

- presta assistenza ai soci, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- attua iniziative e compie operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo particolare iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

La recente legge regionale n. 6/2014 ha previsto altresì l'obbligo per i Comuni di svolgere in forma associata per il tramite del Celva funzioni e servizi di competenza comunale, di seguito elencate:

- formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
- attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

I bilanci della Società degli ultimi 3 esercizi possono essere così sintetizzati:

Comune di Bard
Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Stato patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	196.245,00	131.462,00	87.817,00
C) Attivo circolante	1.195.488,00	858.718,00	985.132,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale attivo	1.391.733,00	990.180,00	1.072.949,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	580.418,00	399.412,00	412.970,00
B) Fondi rischi per oneri	22.267,00	22.267,00	22.267,00
C) Trattamento di fine rapporto	41.421,00	52.474,00	64.817,00
D) Debiti	747.627,00	516.027,00	572.895,00
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale passivo	1.391.733,00	990.180,00	1.072.949,00

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	2.572.525,00	1.808.087,00	1.861.249,00
B) Costi di produzione	2.317.415,00	1.984.273,00	1.801.207,00
Differenza	255.110,00	-117.186,00	60.042,00
C) Proventi e oneri finanziari	14.046,00	4.239,00	4.269,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	4.887,00	17.107,00	-9.259,00
Risultato prima delle imposte	274.043,00	-155.840,00	55.052,00
Imposte	80.173,00	19.351,00	41.492,00
Risultato di esercizio	193.870,00	-175.191,00	13.560,00

Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti Locali della Valle d'Aosta (Celva). Tale stanziamento annuale - individuato con le modalità di cui all'articolo 25 della l.r.48/1995, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della l.r. n. 34/2005, su richiesta motivata del Celva - è destinato al funzionamento e all'assolvimento delle finalità statutarie del Celva stesso.

Nell'ultimo triennio tale trasferimento ha registrato una contrazione pari a - 29,07%.

Il Comune, alla luce di quanto sopra, ritiene di mantenere la propria partecipazione nella società Celva s.c.r.l. in quanto:

- detta società è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- possiede un numero di dipendenti (n. 15 di cui n. 1 dirigente) superiore a quello degli amministratori (n. 12);
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte dalle altre società partecipate dal Comune di Pontboset;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento di detta società partecipata, si evidenzia che l'importante riduzione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Celva ha inevitabilmente richiesto una sua riorganizzazione.

3. In.va s.p.a.

In.va. è stata costituita nel 1988 per effetto della legge regionale n. 81/1987, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 32/2007. È nata come una società in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta e dal 2007 è una società "in house providing" (con capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con il vincolo normativo di lavorare per i propri azionisti.

Con la legge regionale n. 8/2013 la norma istitutiva della società viene ulteriormente modificata prevedendo una variazione all'oggetto sociale che comporta lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti.

Il Comune di Bard con provvedimento del Consiglio Comunale n. 15 del 02 luglio 2013, ha deliberato l'adesione alla Società In.va. S.p.a. mediante acquisto di n. 500 quote societarie con una quota di partecipazione pari allo 0,0098%.

In.va. s.p.a. è una società a totale capitale pubblico ad esclusivo servizio degli enti pubblici soci che opera, in particolare, nel settore ICT (Information and Communication Technology) e progetta, realizza e gestisce i sistemi informativi per i propri soci nonché svolge attività di centrale di committenza per gli enti soci.

Il legislatore regionale è intervenuto modificando l'oggetto sociale e l'assetto societario di In.va. s.p.a., in particolare:

- la legge regionale 7 maggio 2012, n. 13, recante "Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme)", stabilisce che la società In.va. s.p.a. sia a totale capitale pubblico e che la compagine societaria sia costituita, oltre che dalla Regione, dagli enti locali valdostani, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dalle società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- l'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", modifica l'oggetto sociale della società In.va. s.p.a. introducendo lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti.

La Società è pertanto da considerarsi società indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I bilanci della Società degli ultimi tre esercizi possono così essere sintetizzati:

Stato patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.553.880,00	1.865.689,00	1.362.395,00
C) Attivo circolante	18.233.201,00	15.307.484,00	17.938.294,00

Comune di Bard
Piano di razionalizzazione delle società partecipate

D) Ratei e risconti	459.305,00	249.209,00	180.108,00
Totale attivo	20.246.386,00	17.422.382,00	19.480.797,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	8.192.182,00	8.352.013,00	7.939.956,00
B) Fondi rischi per oneri	1.514.944,00	1.206.593,00	742.914,00
C) Trattamento di fine rapporto	1.967.684,00	2.204.298,00	2.450.519,00
D) Debiti	8.076.265,00	5.305.882,00	7.964.3775,00
E) Ratei e risconti	495.311,00	353.596,00	383.031,00
Totale passivo	20.246.386,00	17.422.382,00	19.480.797,00

Conto economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	21.262.229,00	19.137.012,00	17.195.416,00
B) Costi di produzione	19.897.960,00	18.837.622,00	17.720.284,00
Differenza	1.364.269,00	299.390,00	-524.868,00
C) Proventi e oneri finanziari	43.024,00	20.726,00	35.783,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-474.999,00	-31.778,00	147.548,00
Risultato prima delle imposte	932.294,00	288.338,00	-341.537,00
Imposte	506.920,00	128.507,00	70.521,00
Risultato di esercizio	425.374,00	159.831,00	-412.058,00

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Comune ritiene di mantenere la propria partecipazione nella società In.va. S.p.a. in quanto:

- detta società è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- possiede, alla data del 31 dicembre 2014, un numero di dipendenti (n. 236) superiore a quello degli amministratori (n. 3);
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte dalle altre società partecipate dal Comune di Pontboset;
- fornisce servizi di committenza o di centrale unica di committenza a livello regionale a supporto di amministrazioni aggiudicatrici.

